

• **Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna
N. 886/2001**

L'ex portiere di uno stabile di proprietà dell'INPS fin dal 1996 aveva chiesto alla Direzione regionale dell'Istituto la rivalutazione monetaria e gli interessi sugli arretrati a lui corrisposti.

Anche l'intervento in tal senso di un legale non aveva sortito alcun esito concreto.

In seguito alle mie sollecitazioni si è chiarito che la competenza era della IGEI S.p.A. di Roma: quest'ultima ha prontamente assicurato che erano in fase di elaborazione i relativi conteggi.

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Bologna
N. 953/2001**

Un cittadino richiedeva il mio intervento per ottenere l'accesso agli atti nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art.25, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questi i fatti. Nella sua qualità di condomino, l'interessato aveva dapprima chiesto all'Istituto di effettuare accertamenti in ordine alla posizione previdenziale di alcuni soggetti che, su richiesta dell'amministratore, avevano prestato la propria opera a favore del condominio, e successivamente aveva richiesto all'Istituto l'esame e la copia degli atti istruttori e dei verbali ispettivi.

E' da premettere al riguardo che il soggetto richiedente l'accesso aveva citato avanti il Tribunale di Bologna il condominio, nella persona del suo amministratore, in ordine alla legittimità della deliberazione assembleare in cui erano stati deliberati i lavori oggetto della richiesta di ispezione da parte dell'INPS, per i quali contestava la correttezza dell'operato dell'amministratore.

L'Istituto aveva negato l'accesso in quanto - a suo dire - il proprio Regolamento in materia sottrae all'accesso gli atti istruttori relativi a verbali ispettivi; l'ente faceva peraltro presente che, comunque, il verbale sarebbe stato notificato a breve all'amministratore del condominio.

Con il ricorso presentato in termini a questo ufficio, l'interessato eccepiva che il rifiuto dell'Istituto violava la normativa in materia di accesso e comunque appariva carente di motivazione.

Acquisito il Regolamento adottato dall'INPS in materia di accesso, constatavo che quest'ultimo inserisce "gli atti e documenti relativi alla procedura di accertamento ispettivo" tra quelli per i quali l'accesso è differito (e non escluso) per tutta la durata delle relative procedure. In applicazione di tale disposizione, pertanto, era da ritenere ammissibile una comunicazione di differimento dell'esercizio dell'accesso, ma non il diniego opposto.

Rilevavo inoltre che non era stata fornita alcuna motivazione circa la mancata applicazione, nel caso di specie, dell'art.17, n. 3, del citato Regolamento, che prevede la deroga al vincolo di riservatezza, consentendo la semplice visione degli atti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare e difendere gli interessi giuridici del richiedente o del suo rappresentato.

Nel caso di specie, come già detto sopra, l'interessato aveva ricorso al giudice eccependo la correttezza dei lavori oggetto dell'ispezione.

Chiedevo allora all'Istituto di farmi conoscere le proprie deduzioni in proposito.

Quest'ultimo replicava sostenendo che, al momento della richiesta, non era consentito accedere alla documentazione relativa alla procedura di accertamento ispettivo in atto, e che il richiamo al diritto di accesso differito appariva inconferente in quanto l'accesso diretto a tutela del proprio interesse non appariva indispensabile, ben potendo il condomino richiedere tale atto all'amministratore del condominio, cui compete istituzionalmente l'obbligo di rendere edotti i condomini di ciò.

Ribadivo allora all'Istituto il mio dissenso su una procedura a mio avviso non rispettosa del diritto all'accesso: la circostanza che il Regolamento aziendale inserisca gli atti e documenti relativi alla procedura di accertamento ispettivo tra quelli per i quali l'accesso è differito, e non escluso, per tutta la durata della procedura stessa, comportava l'obbligo per l'Istituto di consentire l'accesso a favore del richiedente nei tempi previsti.

Una volta che non era stata contestata la legittimazione del richiedente, inoltre, non rientrava infatti tra i poteri dell'Istituto quello di formulare un giudizio circa la necessità e/o indispensabilità della documentazione giuridica richiesta.

Ritenute pertanto fondate le argomentazioni addotte dall'istante, invitavo formalmente l'Istituto al rilascio della documentazione richiesta.

Quale risposta, l'Istituto mi eccepiva un'argomentazione del tutto estranea sia alle motivazioni addotte per il diniego sia alle mie richieste, basata sulla suo convincimento che l'istanza di accesso avrebbe dovuto essere rivolta non solamente all'INPS ma anche all'INAIL, in quanto il verbale ispettivo era stato elevato congiuntamente dalle due strutture.

L'Istituto inoltre riteneva che l'istanza dell'interessato fosse stata motivata con la tutela di interessi diversi da quelli cui è finalizzata la relativa normativa e che, in ogni caso, ben potendo egli acquisire la documentazione dall'amministratore, cui il verbale era stato notificato in quanto unico destinatario dello stesso, l'Istituto non era tenuto ad aderire alla richiesta di accesso.

A questo punto la norma non mi consentiva alcun intervento, pur permanendo nel convincimento che il diniego dell'Istituto fosse illegittimo e che le argomentazioni addotte dall'Istituto fossero del tutto inconferenti.

Al privato restava, pertanto, solamente la possibilità di ricorrere al TAR dell'Emilia-Romagna.

A conclusione del procedimento, sento il dovere di evidenziare che il caso in esame conferma le riserve, da me già evidenziate nella Relazione sull'attività da me svolta nell'anno 2000, sulla bontà ed efficacia dell'attribuzione al Difensore civico di un potere privo di contenuti sostanziali.

• Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Bologna
N. 537/2001

La figlia ed erede di una pensionata deceduta nel 1999 mi faceva presente che, pur avendo richiesto all'INPS ripetutamente notizie sugli arretrati già spettanti alla propria madre, e nonostante l'intervento in tal senso di un Patronato, non aveva ottenuto alcun riscontro.

Ho allora sensibilizzato al riguardo l'Istituto, ricevendo dallo stesso l'assicurazione che quella parte degli arretrati non ancora stati corrisposti alla signora causa un disguido tecnico, sarebbero stati pagati a breve.

• **Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Bologna**
N. 381/2001

Richiedeva il mio intervento una signora alla quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Bologna aveva notificato una cartella esattoriale per omesso versamento dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale dell'anno 1985, relativi all'attività commerciale dalla stessa esercitata in quell'epoca.

L'interessata aveva contestato inutilmente presso gli sportelli dell'INPS la legittimità della cartella nella convinzione che, stante il lungo tempo trascorso, fosse ormai prescritta qualsiasi pretesa.

Interpellata al riguardo, la Direzione Provinciale INPS di Bologna faceva presente che nel 1992 l'Istituto aveva emesso i bollettini di pagamento dei contributi in questione e nel 1997 aveva inviato un sollecito di pagamento degli stessi.

L'interessata al contrario ribadiva di non aver ricevuto né i bollettini di pagamento dei contributi né il sollecito.

Da un esame approfondito della fattispecie ho verificato che il termine di prescrizione dei contributi per il SSN, fissato in dieci anni con la legge 33/1980, era stato ridotto a cinque dalla legge 335/1995.

Nel 1990 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto che l'adozione di meccanismi di riscossione nuovi (non più a mezzo ruoli ma attraverso bollettini di conto corrente postali già predisposti dall'Istituto) comportava il passaggio all'Istituto della competenza sulla riscossione dei contributi maturati fin dall'1/1/1981.

Una volta ricostruita la fattispecie giuridica, occorreva verificare se l'Istituto avesse compiuto qualche atto interruttivo della prescrizione.

Non poteva essere considerato tale l'invio dei bollettini di pagamento nel 1992, a mezzo posta ordinaria, in quanto sprovvisto delle caratteristiche di cui all'art.2943 c.c..

L'unico documento avente tali caratteristiche formali appariva il sollecito di pagamento inviato con raccomandata nel 1997 quando ormai, a 12 anni dal momento in cui era sorta l'obbligazione, qualsivoglia diritto a richiedere il pagamento dei contributi doveva ritenersi prescritto.

Vano pertanto appariva il richiamo dell'Istituto alla pronuncia della Corte Costituzionale dell'aprile 1990, la quale era operativa dalla data del suo deposito (e avrebbe legittimato una richiesta di pagamento entro l'anno 1995), ma che non consentiva (né ne avrebbe comunque avuto la forza) di far decorrere ex novo i termini di prescrizione.

Inconferenti risultavano anche le argomentazioni opposte dall'Istituto circa la portata di alcune circolari della Direzione Centrale INPS del 1990 e del 1992, le quali a suo dire avrebbero legittimato la riapertura dei termini di prescrizione, peraltro in assenza di specifica normativa al riguardo e in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di prescrizione.

• **Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica**

Sede di Bologna

N. 189/2001

Una signora bolognese lamentava che la sede di Bologna dell'INPDAP non le aveva corrisposto la tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità per gli anni 1998 – 1999 e 2000 in quanto essa era dipendente di un ente pubblico.

L'Istituto riteneva infatti di dover applicare il divieto previsto dall'art.97 del D.P.R. n. 1092 del 1973, di cumulo di due tredicesime mensilità in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita.

Il mio intervento è stato diretto a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992, con la quale la predetta Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.97, "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità".

La Corte aveva infatti affermato che "mentre è ragionevole che il legislatore tenga conto del maggior introito percepito dalla persona titolare di pensione che presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento pensionistico complessivo non può essere disposta senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esercitata, oltre il quale la decurtazione diventa operante".

Secondo la Corte, spettava pertanto al legislatore (che a tutt'oggi non vi ha ancora provveduto) la determinazione di detto limite e le connesse statuizioni, compresa quella concernente la decorrenza.

Sull'interpretazione da dare alla predetta pronuncia costituzionale si erano espresse, con sentenza n. 25 del 1998, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, le quali avevano affermato che, in assenza di un intervento del legislatore, doveva ritenersi insussistente alcun divieto di cumulo di due tredicesime mensilità, e che tali assegni spettavano conseguentemente al pensionato.

Nonostante tutto ciò, nel gennaio 2001 l'INPDAP di Bologna comunicava all'interessata che "ai sensi dell'art.97 del D.P.R. 1092/73 non spetta la 13^a mensilità al pensionato che presta opera retribuita alle dipendenze di un Ente Pubblico".

Alla mia sollecitazione ad applicare i principi sopra accennati, l'Istituto ribadiva che l'estensione erga omnes della pronuncia costituzionale resta subordinata all'intervento del legislatore, al quale è espressamente demandata la determinazione del limite minimo oltre il quale è consentito il cumulo dell'emolumento.

In tal modo, l'Istituto continua a dare applicazione ad una norma dichiarata incostituzionale, quasi che la pronuncia di incostituzionalità valesse solamente a favore del soggetto che ha attivato il ricorso alla Corte Costituzionale.

• **ENEL S. p. A. – Direzione Distribuzione Zona di Ferrara**

ANAS di Bologna

n. 16/2001

Chiedeva il mio intervento un cittadino ferrarese il quale, da oltre quattro mesi, aveva richiesto inutilmente all'ENEL di Ferrara gli allacciamenti per la fornitura di energia elettrica e all'AGEA di Ferrara quello per la fornitura di gas metano, così da potersi trasferire nella casa di sua proprietà.

In assenza di tali allacciamenti, la sua famiglia, composta da quattro persone, viveva accampata in una casa fatiscente ed inadeguata.

Con viva soddisfazione ho potuto verificare l'utilità del mio intervento, in quanto dopo soltanto una settimana l'Enel ha installato il contatore per l'utenza.

Anche l'Agea ha provveduto in pochi giorni ai lavori di sua spettanza, dopo aver finalmente ricevuto l'autorizzazione dall'Anas ad effettuare l'allacciamento di 5 metri di tubo per il gas metano dalla sede della linea principale, posta lungo la strada statale Porrettana.

• **ENEL S.p.A.**

Zona di Bologna

N. 296/2001

Un signore mi segnalava di aver inutilmente richiesto all'ENEL -Zona di Bologna - di spostare una linea elettrica aerea posizionata, contro la sua volontà precedentemente espressa, sopra la sua proprietà.

La questione, risalente all'anno 1999, non era stata risolta in quanto l'ENEL, pur dichiarandosi disponibile allo spostamento qualora la linea stessa fosse risultata incompatibile con lavori, costruzioni o altro, non provvedeva a quanto richiesto, anzi insisteva per conoscere le ragioni che rendevano necessario lo spostamento stesso.

Ho allora fatto presente all'Ente che appariva ingiustificata la richiesta di motivazioni sulla necessità dello spostamento, posto che la tutela del diritto di proprietà non è subordinata all'esplicitazione di alcuna motivazione, e che nel caso di specie si verteva in una vera e propria intromissione in una proprietà privata, da rimuovere prontamente.

Recentemente l'ENEL ha richiesto un incontro con l'interessato per tentare di definire una possibile soluzione del problema.

6. ALCUNI DEGLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI POSTI IN ESSERE NEI CONFRONTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DIVERSI

Ho qui evidenziato alcuni degli interventi attuati in esecuzione del principio di collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni previsto al 2° comma dell'art.2 della L. R. n. 15/1995.

• Comune di Sasso Marconi (Bologna) N. 61/2001

Una azienda della zona chiedeva il mio intervento in relazione al comportamento tenuto dal Comune di Sasso Marconi in occasione dell'affidamento in appalto di alcuni servizi.

Infatti, inizialmente l'amministrazione aveva adottato un bando di gara indicativo, contenente i requisiti per concorrere e la precisazione che il bando di gara sarebbe stato pubblicato all'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Inopinatamente però l'amministrazione aveva stabilito di non dare seguito alla gara, ed aveva deciso di procedere ad un incarico fiduciario.

Tale determinazione, di per sé ineccepibile, non era stata però pubblicata sul Bollettino regionale, cosicché l'azienda, che aveva focalizzato la propria attenzione sulla pubblicazione nel Bollettino regionale, aveva perso i termini per concorrere all'affidamento.

Con il mio intervento ho ottenuto dall'amministrazione comunale una ricostruzione della situazione, ed ho preso atto che purtroppo ormai il danno non era più rimediabile.

Pertanto ho ritenuto necessario richiamare l'amministrazione ad una maggior rispetto per le aspettative dei destinatari dell'attività che gli uffici pongono in essere: nel caso prospettato, infatti, il modo di procedere dell'amministrazione aveva violato il ragionevole affidamento che i soggetti interessati all'avviso indicativo di gara avevano riposto in ordine alle modalità di selezione per l'affidamento dell'incarico, privando nel contempo l'amministrazione stessa della possibilità di ricevere ulteriori offerte rispetto a quelle pervenute.

• Comuni di Sorbolo e Mezzani (Parma) - Servizio associato di Polizia Municipale N. 361/2001

Perveniva una richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, 4° comma, della legge n. 241 del 1990, di riesame del diniego di accesso agli atti operato dal Servizio associato di Polizia Municipale dei Comuni di Sorbolo e Mezzani.

Rispondeva all'interessato che, trattandosi di procedimento di competenza del Difensore civico dell'ente comunale, non mi era possibile adottare alcun provvedimento, neppure come Difensore civico regionale. Prospettavo allo stesso, come unico rimedio praticabile, il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, esperibile nel caso di specie senza necessità di ricorrere ad un legale.

Successivamente l'interessato mi scriveva per conoscere quale fosse la normativa che disciplina il patrocinio nel rito speciale dell'accesso, e prontamente provvedevo ad inviargliela.

Ritenevo pertanto conclusa la pratica, e allo scopo scrivevo all'interessato –e per conoscenza al responsabile del Servizio associato dei predetti Comuni- precisando le conclusioni alle quali ero pervenuta.

Quale risposta mi perveniva una lunga lettera con la quale il privato, con argomentazioni sarcastiche, mi contestava "l'inatteso aiuto fornito" all'ufficio e altre consimili affermazioni che ponevano in dubbio la mia equidistanza.

Ho allora ritenuto necessario controbattere puntualmente le sue affermazioni, rivendicando la mia correttezza e la disponibilità prestata dal mio ufficio nei suoi confronti.

• **Comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna)**
N. 31/2001

Due immobili tra loro saldamente connessi appartenevano a due diversi proprietari: il primo era un vecchio fabbricato di tipo rurale, in stato di sostanziale abbandono e non dotato di servizi; il secondo, di maggiore consistenza, era in buone condizioni ed abitato.

L'edificio A), quello fatiscente, era posto ad un dislivello inferiore di ben 3,50 metri rispetto all'edificio B), agendo quindi da sostegno di quest'ultimo, cosicché si può affermare che funzionalmente i due edifici costituissero un unico complesso strutturale.

Nel 1995 il proprietario dell'edificio A) aveva chiesto al Comune la concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione del proprio immobile in altra posizione. Peraltro lo stesso, mentre realizzava la costruzione del nuovo edificio non dava inizio ai lavori di demolizione di quello fatiscente nonostante la diffida dell'Ufficio Tecnico comunale, motivando con l'affermazione, suffragata da perizia tecnica, che questa demolizione avrebbe determinato l'insorgere di possibili gravissimi danni alla proprietà B).

Il mio intervento è stato richiesto dal proprietario del secondo edificio, il quale lamentava che nel 2000 il Comune di San Benedetto, invece di pretendere la demolizione dell'edificio fatiscente, aveva autorizzato controparte a compiere lavori di ripristino e chiusura delle finestre dello stesso.

A seguito di mia richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale prendeva in esame il contenuto delle perizie con le quali la proprietà A) tendeva dimostrare gli effetti negativi derivanti alla proprietà B) dalla demolizione dell'edificio stesso, e proponeva la soluzione di consolidare e chiudere l'edificio stesso, rendendolo inabitabile e non più utilizzabile.

La presente vicenda si è conclusa con l'adozione da parte del Comune di una soluzione frutto di buon senso ed equità, consistente nel mantenimento dell'attuale edificio, consolidato e reso decoroso ma dichiarato inagibile, e con la cancellazione dello stesso dalle mappe catastali nonché con l'inserimento di apposita clausola normativa nel Piano regolatore comunale.

• **Comune di Pianoro (Bologna)**
N. 789/2001

L'Ufficio Scuola del Comune di Pianoro negava ai genitori di un minore la riduzione della retta scolastica per l'utilizzo del servizio di refezione.

In sede di riesame, a seguito di richiesta degli stessi, questo diniego veniva reiterato dal Coordinatore dell'area sociale.

A questo punto gli interessati richiedevano il mio intervento ritenendo di essere nelle condizioni per poter usufruire del beneficio.

Verificavo allora che il Regolamento sui servizi scolastici del Comune prevede che "le famiglie con redditi al di sotto del minimo vitale possono chiedere riduzioni sulle rette dovute, sino al 50%, presentando apposita istanza all'Ufficio e contattando l'Assistente sociale che, qualora lo ritenga opportuno, segnalerà il caso all'Ufficio scuola dopo aver effettuato una valutazione complessiva della situazione socio economica del nucleo familiare".

In base a tale formulazione ed alla valutazione della situazione socio economica della famiglia effettuata dall'Assistente sociale dell'Azienda USL Bologna Sud, era da ritenere che sussistessero i requisiti di reddito che legittimavano i richiedenti ad accedere al beneficio.

Oltre a ciò, accertavo che la procedura seguita nella gestione della pratica appariva lacunosa in quanto il diniego originario era assolutamente sprovvisto di motivazione (limitandosi ad enunciare "la Commissione non ha accolto la Vostra domanda di esenzione"), ed anche il diniego opposto alla richiesta di riesame appariva carente di motivazione, in quanto si limitava ad enunciare considerazioni extragiuridiche piuttosto che rifarsi ai parametri di valutazione contenuti nel Regolamento.

Invitavo allora l'amministrazione a rivalutare il proprio operato in via di autotutela, ottenendo infine una assicurazione positiva.

• **Comune di Cotignola (Ravenna)**

N. 431/2001

Ad un automobilista veniva notificata la violazione del limite di velocità dei 50 Km orari, accertata a mezzo autovelox alle ore 19,28 di lunedì 13 novembre 2000.

Al riguardo l'interessato mi faceva presente che l'infrazione non gli era stata contestata, nonostante la sua velocità fosse contenuta (71 Km. orari) e il tratto stradale fosse illuminato, circostanze queste in contrasto con la motivazione contenuta nell'accertamento: "la violazione non è stata immediatamente contestata causa impossibilità tecnica in ora notturna di intimare l'arresto di un veicolo che ha superato il limite di velocità e di fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari".

Nella corrispondenza intercorsa con il Comando Polizia Municipale è stato affermato che l'episodio si inquadrava in una serie di servizi organizzati per contrastare il noto e triste fenomeno delle stragi notturne che coinvolge gli utenti di giovane età.

Al riguardo va evidenziato che il giorno e l'ora in cui è avvenuto il fatto (alle ore 19,28 di un lunedì) escludevano a priori la possibilità di inquadrare il servizio in tale contesto.

Appare più oggettivo invece parlare di un normale servizio di controllo.

Posti più correttamente i limiti dell'episodio, è poi da osservare che non appaiono convincenti le argomentazioni addotte dalla Polizia Municipale per motivare l'omessa contestazione immediata. A dire di quest'ultima, infatti, nel tratto di strada dove era stato accertato l'illecito non sarebbe possibile fermare i conducenti in quanto non esistono piazzole idonee per poter fermare in sicurezza i veicoli che superano la velocità massima consentita, perché la strada è costeggiata da piste ciclabili protette da cordonatura rialzata; d'altro canto tale conformazione, afferma la stessa Polizia Municipale, non è motivo per omettere i controlli, anche al fine di evitare di creare, in tale zona, una sorta di impunità a favore degli automobilisti indisciplinati.

Dopo aver replicato brevemente sui vari punti, ho ritenuto non più produttivo insistere nel mio intervento, non senza peraltro far presente al Comandante della Polizia Municipale che, in ogni caso, le motivazioni addotte successivamente non apparivano in linea con quelle indicate nel verbale e che lasciava perplessi la determinazione di organizzare servizi di vigilanza con modalità tali da escludere, a priori e con valenza di carattere generale, l'obbligo della contestazione immediata.

- **Comune di Coli (Piacenza)**
N. 714/2001

Il Difensore civico del comune di Piacenza chiedeva il mio intervento in quanto il Comune di Coli non aveva risposto alle sue sollecitazioni dirette a trovare una soluzione per una richiesta di concessione edilizia in sanatoria risalente al 1995.

Ho allora segnalato al Sindaco di quel Comune l'inammissibile ritardo verificatosi per quella situazione e, finalmente, mi è pervenuta l'assicurazione circa l'esito positivo della relativa pratica.

- **Comunità Montana Valle del Santerno**
N. 893/2001

La titolare di un'azienda agricola si era vista negare dalla Comunità Montana Valle del Santerno il contributo comunitario previsto per i giovani agricoltori a causa del superamento del limite di età previsto dal bando (40 anni).

La signora mi faceva rilevare che la sua domanda di contributo, risalente al 1997, era stata dichiarata ammissibile in quanto all'epoca non aveva ancora compiuto i quaranta anni; peraltro, in quel momento la Comunità Montana non aveva potuto corrisponderle il contributo per carenza di fondi.

Per tale motivo la stessa Comunità aveva inserito l'istanza nel Programma di Sviluppo Rurale 2000/2006 e in quella sede le aveva eccepito il superamento del limite di età.

In proposito osservavo all'Ente che se l'istanza presentata nel 1997 legittimava l'interessata a concorrere anche ai contributi previsti nel successivo Programma regionale 2000/2006, la sussistenza del requisito dell'età non poteva più essere oggetto di valutazione, dovendosi piuttosto fare riferimento al momento della presentazione della relativa istanza.

La situazione trovava una soluzione con l'intervento di una delibera regionale che, recependo le modifiche contenute in un Regolamento CE, prevedeva che il requisito dell'età non fosse più riferito alla data di presentazione dell'istanza di aiuto comunitario ma alla data dell'insediamento agricolo.

In tal modo la Comunità Montana poteva riesaminare la richiesta e concedere il contributo.

• **Ministero della Salute - Roma**
N. 55/2001

Nel marzo 2000 il Ministero della Sanità comunicava ad un cittadino bolognese l'avvenuto riconoscimento del nesso di causalità tra la propria infermità e una trasfusione di sangue infetto, nonché la concessione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Successivamente l'interessato interpellava più volte l'amministrazione senza peraltro ottenere un'informazione, neppure in via presuntiva, circa la data della riscossione dell'indennizzo in parola.

Sollecitavo allora il Difensore civico della Regione Lazio ad attivarsi presso il Ministero della Sanità e, dopo alcuni mesi, ottenevo l'assicurazione che la relativa pratica era stata trasmessa, per il seguito di competenza, all'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna.

Quest'ultima completava con sollecitudine l'informazione assicurando che il pagamento dell'indennizzo dovuto era già stato effettuato dall'Azienda USL competente.

• **Regione Puglia - Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti**
N. 437/2001

La proprietaria di un immobile concesso in locazione alla Regione Puglia mi chiedeva di intervenire in quanto quella amministrazione, nonostante la sua opposizione ampiamente motivata, le aveva ridotto d'imperio il canone del 20% a partire dal 1° gennaio 2001.

La signora, residente in un comune emiliano, si rivolgeva a me per conoscere i motivi della riduzione.

Dal canto mio, ritenevo di aver competenza al intervenire sulla base della previsione di cui all'art.2, 2° comma, della legge n. 15 del 1995, il quale prevede che "Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione."

Innanzitutto, verificavo che la normativa richiamata dall'Ente per disporre tale decurtazione era l'art.62, 5° comma, della Legge Finanziaria per l'anno 2001, il quale prevede che "Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni".

Appariva pertanto evidente che il precetto contenuto nella citata normativa era diretto alle pubbliche amministrazioni, e non certo ai privati contraenti i quali, in base ad un contratto stipulato in regime privato, avevano concesso in locazione i loro immobili per le esigenze di quell'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche erano tenute pertanto a porre in essere una diversa organizzazione delle proprie strutture, così da conseguire adeguati risparmi nelle spese per locazioni. I proprietari privati potevano essere coinvolti nell'operazione di conseguimento dei predetti risparmi, ma solamente nei limiti della loro disponibilità a rinegoziare le clausole contrattuali preesistenti.

Apprendevo inoltre che la Regione Puglia aveva applicato tale interpretazione nei confronti di tutte le locazioni passive in essere e che, di fronte alle numerose contestazioni dei proprietari, la stessa aveva proposto un quesito al Ministero del Tesoro.

Mi attivavo allora nei confronti del Ministero, chiedendo di fornire con urgenza una risposta chiarificatrice alla Regione Puglia della quale contestavo la correttezza dell'operato.

Dopo alcuni solleciti senza esito, rispondeva il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, senza entrare nel merito del quesito, si limitava ad assicurare la disponibilità della locale Agenzia del Demanio al fine di razionalizzare gli spazi adibiti a pubblici uffici.

Nel frattempo mi ero rivolta al Dirigente della Regione Puglia che aveva adottato la determinazione dirigenziale in contestazione, esprimendogli tutto il mio sconcerto per una interpretazione davvero singolare, e tale comunque da determinare vertenze legali con i proprietari, facendogli anche presente che altre regioni, quali l'Emilia-Romagna e la Toscana, ben altra interpretazione avevano dato a quella normativa, cercando piuttosto una rinegoziazione delle clausole contrattuali con i proprietari.

Il Dirigente replicava sostenendo che la perentorietà delle disposizioni non permetteva l'adozione di misure incisive diverse da quelle adottate.

A suo dire, se la signora che mi aveva posto la questione avesse richiesto ed ottenuto il rilascio dell'immobile..."non resterà che attivarsi per avviare le previste procedure atte ad addivenire, nei tempi previsti, all'acquisizione di altro immobile ove trasferire il proprio ufficio".

Di fronte all'illogicità di tale posizione, tentavo da ultimo la strada dell'interpello del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore agli Affari Generali, Contratti e Appalti, senza peraltro ottenere dagli stessi alcuna risposta.

A questo punto facevo presente all'interessata l'inutilità di proseguire l'intervento.

La stessa allora mi comunicava di aver dato mandato al proprio legale per ottenere una sentenza di sfratto per morosità.

• **Agenzia delle Entrate - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli 1**
N. 227/2001

L'erede di un contribuente deceduto a Napoli nel 1995 mi chiedeva di intervenire per ottenere il rimborso delle somme già spettanti al padre, relative all'IRPEF 1990.

Poiché lo stesso non aveva allegato alcun documento, l'intervento veniva formulato in termini generici.

Con mia grande soddisfazione, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette Napoli 1 rispondeva con la massima sollecitudine assicurando l'emissione, nel giro di pochi mesi, dei relativi vaglia bancari.

• **Comune di Roma**
N. 409/2001

Nel gennaio 2000 un extracomunitario proveniente da Roma chiedeva all'Ufficio Anagrafe del Comune di Bologna il trasferimento della propria residenza.

L'ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, chiedeva al Settore Servizi Demografici del Comune di Roma le notizie di competenza, senza ottenere riscontro.

Al riguardo è da precisare che il Regolamento anagrafico prevede un termine di 20 giorni entro cui il Comune di provenienza deve operare la cancellazione dall'anagrafe; trascorso tale periodo, l'Ente di provenienza dovrebbero precisare le ragioni del ritardo e fissare un termine.

Nonostante i ripetuti solleciti dell'Ufficio Anagrafe di Bologna, con lettera, a mezzo fax e per telefono, i Servizi Demografici di Roma non davano alcuna risposta.

Nel marzo 2001 l'ufficio Anagrafe di Bologna chiedeva un intervento della Prefettura di Roma, anche in questo caso però senza esito.

In aprile l'interessato mi ha chiesto di intervenire, in quanto gli sembrava che un ritardo di ben 14 mesi per definire una pratica banale fosse assolutamente ingiustificato.

Ho allora sensibilizzato il Commissario straordinario del Comune di Roma, ricevendo finalmente assicurazione (agosto 2001) che la pratica era stata definita.

La motivazione addotta a giustificazione di un ritardo così clamoroso è la circostanza che, successivamente al cambiamento di residenza, l'interessato era stato dichiarato irreperibile, e poiché la procedura informatizzata non consentiva la regolare definizione della pratica, è stato necessario attendere la predisposizione di un programma ad hoc.

• **Comune di Torino**
N. 254/2001

Un signore di 84 anni riceveva dal Corpo di Polizia Municipale di Torino un verbale di contravvenzione per divieto di sosta nel territorio di quel comune.

L'interessato si presentava allora nel mio ufficio e, con molta urbanità, esprimeva la propria preoccupazione non tanto per l'importo, invero modesto, che doveva pagare, quanto piuttosto per la possibile esistenza di due targhe uguali, possibile fonte di responsabilità in avvenire.

Da un lungo colloquio con il predetto emergevano elementi e circostanze tali che, uniti alla personalità del soggetto (il quale, nonostante l'età, trascorreva la gran parte delle sue giornate a prestare assistenza ad un disabile, così come il giorno in cui è stata elevata la contravvenzione) mi facevano fortemente dubitare della fondatezza dell'infrazione contestagli.

Ho allora fatto presente il mio convincimento al Comandante della Polizia Municipale di Torino il quale, dimostrando grande sensibilità, ha provveduto ad annullare il verbale.

• **Comune di Francavilla di Sicilia (Messina)**
N. 188/2001

Una cittadina italiana nata in Svizzera, attualmente residente in un comune emiliano, aveva difficoltà ad ottenere dall'ufficiale di Stato civile del Comune di Francavilla il rilascio di un certificato che attestasse il suo esatto prenome: infatti i certificati rilasciati dalle autorità svizzere riportava due prenomi, mentre nei documenti anagrafici italiani, così come in taluni certificati e titoli di studio, era riportato solamente il primo dei due.

Prima di intervenire direttamente ritenevo opportuno cercare di risolvere il problema aiutando l'interessata a predisporre una istanza circostanziata, a firma della stessa, con la quale chiarire la situazione.

Dopo alcuni giorni la signora ha ricevuto il certificato a lungo e inutilmente richiesto.

7. CONCLUSIONI

Dai dati statistici esposti al titolo 2° e dall'ampiezza e varietà degli interventi evidenziati nelle varie parti della presente relazione emerge come nell'anno trascorso l'attività posta in essere da questo ufficio sia stata intensa e molteplice, tale da coinvolgere tutte le migliori forze della scrivente e dei suoi collaboratori.

A fronte della tendenza che si è evidenziata - di un sempre maggior numero di soggetti che richiedono il nostro intervento e del perdurare di comportamenti irregolari da parte delle pubbliche amministrazioni - il che rappresenta la conferma dell'esigenza dell'istituto nella nostra realtà, non si è verificato quel potenziamento della struttura del Difensore civico regionale che invece era auspicabile e che aveva formato oggetto di mie reiterate richieste.

In questa situazione è giocoforza sottolineare che ulteriori iniziative dirette a promuovere la domanda di difesa civica incontreranno l'ostacolo, insormontabile, delle risorse umane presenti presso questa struttura, con la conseguenza ulteriore di dover operare una inversione di tendenza nella ricerca di modalità e settori di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle esigenze di fasce di domanda ancora sommersa.

La scrivente si è sempre resa disponibile a porre in essere ogni intervento richiesto, anche se non rientrando strettamente nella propria competenza intesa in senso formale, nella consapevolezza dell'esigenza di incentivare un sistema globale di difesa civica: peraltro, quando rischiano di mancare le condizioni positive per l'esercizio della funzione, occorre operare una scelta dolorosa, limitando gli interventi agli ambiti di stretta competenza e accettando giocoforza un rallentamento dei tempi di definizione delle pratiche.

La riprova delle mie affermazioni può essere desunta dai dati statistici: infatti, il numero di interventi posti in essere nell'anno 2001 si è incrementato, rispetto all'anno 2000 del 13,35 %, rimanendo invariati i collaboratori a disposizione e pur in assenza, per ben nove mesi, del dirigente.

Addirittura, l'incremento intervenuto tra l'anno precedente alla mia elezione (1997) e il 2001 è stato del 91% circa, mentre similmente è rimasta invariata la struttura organizzativa.

Atteso che la disponibilità manifestata da tutto il personale non può ovviare in maniera indeterminata alla scarsità numerica di unità a disposizione, rebus sic stantibus non ha senso proseguire, come ho fatto ripetutamente in passato, ad ideare nuove forme di pubblicizzazione dell'istituto o a richiedere all'amministrazione regionale l'attivazione di iniziative di comunicazione, alle quali la struttura non potrebbe corrispondere adeguatamente e con soddisfazione degli interessati.

E ciononostante, posso dire con serenità che nel corso dell'anno 2001 si sono raggiunti risultati eccellenti, grazie soprattutto all'abnegazione dei collaboratori, così come sento il dovere di sottolineare che migliori risultati si sarebbero potuti ottenere se un incremento di organico avesse bilanciato l'accresciuta mole di lavoro.

L'orizzonte delle mie considerazioni conclusive non è certamente negativo, in quanto evidenzia con soddisfazione la prosecuzione di una collaborazione pressoché costante con molti dei responsabili degli enti e pubbliche amministrazioni interpellati; solamente in pochi casi marginali le osservazioni formulate dal Difensore civico sono state interpretate come indebita interferenza nella competenza dell'ente e rifiutate, magari con argomenti di scarso significato, mai comunque frapponendo un silenzio alle mie richieste.

Dal canto mio, ho cercato il colloquio piuttosto che lo scontro, consapevole che il Difensore civico è organo di persuasione e di mediazione, il quale deve riuscire a raggiungere un sistema di collaborazione con l'amministrazione, pena l'incapacità di tutelare adeguatamente i rapporti tra il cittadini e i pubblici poteri.

Desidero concludere questa relazione elogiando tutti i miei collaboratori i quali, pur nella difficoltà di sopperire alla modestia dell'organico e all'assenza del dirigente per nove mesi, hanno assolto con competenza, prontezza e elevatissimo spirito di abnegazione i compiti loro demandati, evidenziando una disponibilità e una preparazione professionale meritevole di elogio e di riconoscenza.

Un ringraziamento va anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alle Autorità alle quali è diretta la presente relazione, ai funzionari e dirigenti regionali e degli enti destinatari dei miei interventi, per l'attenzione e la collaborazione evidenziate nei miei confronti e indirettamente in quelli dei soggetti da me tutelati.

Bologna, 27 marzo 2002

IL DIFENSORE CIVICO
(Paola Gallerani)



Testo aggiornato il 24 settembre 2001, contenente gli emendamenti al Codice proposti nel rapporto Perry ed approvati dal parlamento europeo nella risoluzione del 6 settembre 2001.

CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e viste le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla trasparenza, in particolare gli articoli 1 e 6 del trattato sull'Unione europea nonché gli articoli 21 e 308 del trattato CE,

vista l'iniziativa dell'on. Roy Perry, autore della relazione sulle attività della commissione per le petizioni nel 1996-1997¹, concernente la richiesta di adozione di un Codice di buona condotta amministrativa,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1998 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1997 (C4-0270/98)²,

vista l'inchiesta d'iniziativa del Mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa destinato ai funzionari nei loro rapporti con il pubblico,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1998 (C4-0138/99),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³ considerando che il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di trasparenza nel trattato sull'Unione europea, affermando che esso segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini,

¹ A4-0190/97.

² GU C 292 del 21.09.1998, pag. 163.

³ GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43.

considerando che dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht ogni cittadino di uno stato membro è altresì cittadino dell'Unione europea; che, come riconosciuto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel concetto di cittadinanza rientra il diritto alla buona amministrazione.

considerando che tale codice sarà di utilità sia per i funzionari, in quanto li informerà in modo dettagliato delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto fornirà loro informazioni sulle norme di comportamento che hanno diritto ad attendersi nei loro rapporti con le amministrazioni comunitarie.

considerando che tale codice deve essere accessibile pubblicamente nel modo più ampio possibile ai cittadini e reso facilmente disponibile, anche attraverso Internet.

considerando che, nelle risoluzioni C4-0270/98 e C4-0138/99, il Parlamento ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organismi europei e ha sottolineato l'urgente necessità di elaborare quanto prima un codice del genere.

considerando che il Parlamento ha altresì sottolineato l'importanza di rendere tale codice quanto più possibile identico per tutte le istituzioni e organismi comunitari, accessibile per tutti i cittadini europei e di pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale,

considerando che è pertanto auspicabile elaborare un codice che disciplini i principi di buona condotta amministrativa che le istituzioni, le loro amministrazioni e i loro funzionari debbono rispettare nei loro rapporti con il pubblico e tale codice sia accessibile al pubblico,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizione generale

Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il codice".

Articolo 2

Ambito personale di applicazione

1. Il codice si applica a tutti i funzionari ed altri agenti, per i quali vigono lo Statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro rapporti con il pubblico. Di seguito il termine funzionari si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti.

2. Le Istituzioni e le loro amministrazioni adottano le misure necessarie per far sì che le disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle loro dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti.

3. Il termine pubblico si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro.